

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 23, COMMI 16 E 17, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

ART. 1

(Composizione del consiglio provinciale, fissazione della data della votazione e convocazione dei comizi elettorali)

1. Il consiglio provinciale è composto:
 - a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
 - b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
 - c) da dieci membri nelle altre province.
2. La popolazione è determinata dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. L'elezione del consiglio provinciale si svolge di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo di provincia, messi a disposizione dall'amministrazione provinciale. In caso di più capoluoghi di provincia, i locali sono ubicati nel capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui all'art.3.
4. L'elezione del consiglio provinciale non può svolgersi nella stessa domenica del turno annuale ordinario di elezioni comunali.
5. La data di svolgimento dell'elezione di cui al comma 3 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali, agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge, nonché alla trasmissione del provvedimento di convocazione dei comizi ai sindaci ai fini della sua pubblicazione nell'albo pretorio entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

ART. 2

(Elettorato attivo e formazione delle liste sezionali. Liste dei candidati)

1. Sono elettori per l'elezione del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, fatte salve, da parte della prefettura - ufficio territoriale del Governo, sia l'ammissione al voto di coloro che acquistano l'elettorato attivo prima della data della votazione, sia la cancellazione di coloro che perdono l'elettorato attivo.
2. A ciascun ufficio elettorale di sezione sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori.
3. Le liste degli elettori di ogni sezione sono compilate in ordine alfabetico, senza distinzione tra uomini e donne, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo e indicano per ogni iscritto:
 - a) il cognome e nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) la carica ricoperta e il comune della provincia presso il quale esercita il mandato elettivo.

4. Possono candidarsi alle elezioni provinciali esclusivamente i sindaci e consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia.
5. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati all'elezione del consiglio provinciale, da presentare all'Ufficio centrale di cui all'articolo 3 dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione, deve essere sottoscritta:
 - a) da non meno di cinque e da non più di dieci elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con un numero di elettori inferiore a 300 al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione;
 - b) da non meno di dieci e da non più di venti elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione sino a 700.000 abitanti, con esclusione di quelle di cui alla lett. a);
 - c) da non meno di venti e da non più di trenta elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.
6. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere aumentato di cinque unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere. Deve ricoprire la carica di sindaco o di consigliere del comune capoluogo di provincia almeno uno e non più di un terzo dei candidati di ciascuna lista con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi o, in caso di più capoluoghi, almeno un candidato di ciascun capoluogo e complessivamente non più della metà dei candidati di ciascuna lista. Devono essere compresi in ciascuna lista candidati di entrambi i sessi, salvo casi di motivata impossibilità, da dichiarare a cura dei sottoscrittori al momento della presentazione della lista stessa.
7. Il manifesto recante le liste dei candidati è pubblicato entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia stessa e deve essere affisso nella sala della votazione.
8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano, laddove applicabili, gli articoli 32 e 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la commissione elettorale circondariale con l'ufficio centrale di cui all'articolo 3.

ART. 3

(Ufficio centrale e ufficio elettorale di sezione.

Compensi ai componenti degli uffici elettorali e altre spese)

1. Il tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo si costituisce in ufficio centrale, con l'intervento di tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. In caso di più capoluoghi di provincia sedi di tribunale, si costituisce in ufficio centrale il tribunale del capoluogo avente maggiore popolazione in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.
2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e da un segretario.
3. Il presidente è designato, in base all'albo previsto dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dal presidente della corte d'appello competente per territorio fra i

magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i giudici di pace e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie indicate nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, nonché i sindaci e i consiglieri comunali della provincia.

4. L'enumerazione delle categorie indicate nel comma 3, salvo quella dei magistrati, non implica alcun ordine di precedenza al fine della designazione.
5. Gli scrutatori sono nominati, in base all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, dalla commissione elettorale comunale del comune capoluogo di provincia secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della citata legge, con esclusione delle categorie indicate nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nonché dei sindaci e dei consiglieri comunali della provincia. In caso di più capoluoghi di provincia, gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale comunale del capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui al comma 1.
6. Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, tra gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia.
7. Le spese inerenti l'attuazione delle elezioni provinciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico della provincia. Non si applica l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Gli adempimenti organizzativi sono espletati dal comune capoluogo di cui all'articolo 1, comma 3, il quale è tenuto ad anticipare anche le relative spese che saranno rimborsate dalla provincia in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Il personale del comune capoluogo di cui all'articolo 1, comma 3, addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato a prestare lavoro straordinario entro il limite massimo complessivo di centoventi ore per ciascun ufficio elettorale di sezione, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.
8. I compensi al presidente, agli scrutatori e al segretario dell'ufficio elettorale di sezione sono stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
9. I compensi al presidente, ai componenti e al segretario dell'ufficio centrale sono stabiliti dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
10. I compensi di cui ai commi 8 e 9 costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibili a fini fiscali.
11. Gli importi dei compensi di cui ai commi 8 e 9 sono rivalutati con le procedure e nei termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

ART. 4

(Espressione del voto, proclamazione degli eletti e verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale)

1. I consigli provinciali sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda poste a fianco del contrassegno,

uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, almeno una deve riguardare un candidato di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo con le caratteristiche essenziali delle tabelle A e B allegate alla presente legge.
4. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della provincia.
5. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere provinciale è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato stesso in tutte le sezioni della provincia.
6. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista conseguirà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
7. Sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
8. Qualora tra gli eletti non sia compreso nessun candidato di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, un seggio viene comunque attribuito a uno di tali candidati. In tal caso, viene proclamato eletto il candidato di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, che ha riportato la maggiore cifra individuale nell'ambito di una lista che ha ottenuto almeno un seggio, in luogo del candidato della stessa lista avente la minore cifra individuale utile per l'elezione. In caso di parità di cifra individuale tra candidati di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, di diverse liste, è proclamato eletto il più anziano di età.
9. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo aver provveduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio delle schede.
10. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto in tre esemplari: il primo è trasmesso all'ufficio centrale insieme agli atti ad esso allegati; il secondo è inviato alla prefettura - ufficio territoriale del Governo; il terzo è fatto pervenire all'amministrazione provinciale.
11. L'ufficio centrale, appena in possesso dei verbali delle operazioni di tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati:
 - a) determina la cifra elettorale di ogni lista di candidati;
 - b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ogni lista;
 - c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi dei commi 6, 7 e 8.
12. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale viene redatto un apposito verbale in tre esemplari: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali e i plichi ricevuti dagli uffici elettorali di sezione, è inviato alla prefettura - ufficio territoriale del Governo; il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

13. I seggi di consigliere provinciale che rimangano vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.

ART. 5

(Elezione del presidente della provincia)

1. L'elezione del presidente della provincia ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale, dei consiglieri assegnati alla provincia e a maggioranza assoluta di voti.
2. Se, dopo due votazioni, nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti.
3. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nel caso in cui nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Qualora nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

ART. 6

(Norme applicabili, abrogazioni e modifiche di norme)

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni penali contenute nel capo IX.
2. Sono abrogati:
 - a) la legge 8 marzo 1951, n. 122;
 - b) gli articoli 37, comma 2, 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) tutte le disposizioni di legge nelle quali si fa riferimento al sistema di elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia.
3. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le parole: "e provinciali" sono soppresse.
4. All'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 16, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Consiglio provinciale è composto da non più di sedici membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia.";
 - b) il comma 20 è sostituito dal seguente: "20. Al rinnovo degli organi provinciali in scadenza a partire dall'anno 2012 si applica la legge dello Stato di cui al comma 16." . .

ART. 7

(Copertura finanziaria)

1. All'onere a carico dello Stato per le spese di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136, si provvede mediante l'utilizzo del " Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, alla missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare".
2. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.